



Liceo Scientifico Statale "Leonardo Da Vinci"

Via Possidonea n. 8 – 89125 Reggio Calabria - C.F. 80006610804
 Tel. 0965 499467 – 0965 29911 – sito WEB: www.liceovincirc.edu.it
 e-mail: rcps010001@istruzione.it – PEC: rcps010001@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO a.s. 2025-2026 (Delibera Consiglio d'Istituto n. 199 del 15/09/2025)

PREMESSA

- a. Il presente Regolamento d'Istituto si offre come strumento per garantire a tutte le componenti del Liceo scientifico statale "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri.
- b. Il Liceo condivide e fa propri i principi ispiratori dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" e si impegna a rispettare e fare rispettare diritti e doveri sanciti dall'ordinamento giuridico in vigore, di cui al D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1999.
- c. Il Liceo fornisce a tutte le sue componenti, all'inizio di ogni anno scolastico, il Piano dell'Offerta Formativa.
- d. Il "*Patto Educativo di Corresponsabilità*" tra scuola e famiglie, che scaturisce dal presente Regolamento, segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori degli studenti e - per parte loro - i genitori dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell'istituzione scolastica.
- e. La scuola deve garantire:
 - ~ offerte formative aggiuntive e integrative;
 - ~ disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - ~ servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica;
 - ~ password riservata ai genitori per l'accesso al registro elettronico, nel quale sono riportate le valutazioni delle singole discipline, le assenze e i ritardi giornalieri degli studenti;
 - ~ il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di tutta la comunità scolastica e la promozione di una *cultura della consapevolezza* della tutela dei dati di ogni individuo, mediante la predisposizione di specifiche informative sulle attività di trattamento dei medesimi e la diffusione di ogni altra comunicazione in tema *privacy* nell'area appositamente dedicata sul sito web istituzionale.
- f. Con Genitori e Studenti la Scuola si impegna a somministrare, a campione, un questionario anonimo di valutazione online, volto a rilevare il gradimento, da parte degli stessi, sia delle metodologie e capacità relazionali dei Docenti, sia dei contenuti disciplinari.

CAPO I – DIRITTI

Diritti dello Studente

Art. 1. Lo Studente ha il diritto ad un ambiente plurale ed inclusivo, ad un servizio educativo-didattico di qualità favorevole allo sviluppo integrale della persona, a servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; ha diritto ad essere informato sul proprio andamento didattico in modo puntuale e trasparente, attraverso il voto/punteggio assegnatogli dai Docenti, per poter autovalutarsi ed apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al proprio metodo di studio; ha diritto ad offerte formative aggiuntive e integrative.

Art. 2. Lo Studente ha il diritto di ricevere informazioni e partecipare ad iniziative educative utili per il

mantenimento di un buono stato di salute.

Art. 3. Agli Studenti è consentito lo svolgimento di Assemblee Studentesche secondo le modalità previste nei successivi artt. 14, 15, 17.

Diritti delle Famiglie

Art. 4.

La Famiglia ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e sul comportamento dei propri figli, secondo le linee definite nel Collegio dei Docenti e le modalità indicate da ciascun Consiglio di Classe; ha diritto al rilascio di una password riservata per l'accesso al registro online nel quale sono riportati gli argomenti trattati dal docente, i compiti assegnati per casa, le esercitazioni in classe, le verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche, le valutazioni nelle singole discipline, le assenze giornaliere e i ritardi dello studente, le uscite anticipate per assenza del docente della quinta ora di lezione ecc.; ha diritto al rilascio di credenziali riservate per l'accesso alla sezione del registro online sulla quale vanno giustificate le assenze e i ritardi dell'alunno e richieste le uscite anticipate dello stesso, anche mediante una persona formalmente delegata a rilevarlo.

Diritti di tutte le componenti della scuola

Art. 5.

Diritto di associazione: Tutte le componenti della scuola hanno il diritto di organizzarsi liberamente in associazione secondo le modalità previste negli artt. 14, 15, 17.

CAPO II - DOVERI

Art. 6. Doveri dei Docenti

Il Docente deve:

- a) Rispettare doveri e diritti definiti nel contratto di lavoro a cui questa scuola si attiene ed ispirare la propria azione didattica al P.T.O.F. deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
- b) Conoscere ed applicare il Regolamento di Istituto in ogni sua parte ;
- c) Garantire un ambiente plurale ed inclusivo e un servizio educativo-didattico di qualità, favorevole allo sviluppo integrale della persona;
- d) Garantire i presupposti di una costante alleanza educativa scuola-famiglia;
- e) Attivare strategie metodologico-didattiche funzionali ai livelli apprenditivi della classe;
- f) Adoperarsi affinché ogni alunno acquisisca le competenze cognitive previste dal contratto formativo affinché siano raggiunti gli obiettivi prefissati dal PTOF;
- g) Collaborare con i colleghi impegnati nei vari dipartimenti o alla realizzazione dei diversi "progetti" regolarmente approvati in sede collegiale;
- h) Promuovere iniziative per il recupero degli alunni in situazioni di svantaggio;
- i) Consentire una equilibrata distribuzione fra le diverse materie dei compiti assegnati per casa, tenendo presenti le altre attività formative extrascolastiche svolte dai ragazzi;
- j) Annotare gli argomenti della lezione ed assegnare i compiti per casa esclusivamente sul registro online, immancabilmente nel corso della lezione;
- k) Assegnare i compiti in classe dopo un congruo numero di esercitazioni;
- l) Evitare che in una medesima classe risultino assegnati due verifiche scritte nella stessa giornata;
- m) All'alunno assente ad una delle verifiche scritte quadrimestrali deliberate dal Collegio dei Docenti, far recuperare il compito in classe nell'occasione immediatamente successiva;
- n) Consegnare alla classe gli elaborati scritti - corretti e valutati - entro 15 giorni dallo svolgimento;
- o) Annullare la verifica scritta quando si registri il 70% di valutazioni di insufficienza;
- p) Tenere presente che la verifica scritta per una materia orale va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, alla verifica orale;
- q) Effettuare le verifiche orali solo sugli argomenti effettivamente spiegati;
- r) Iniziare la verifica orale e completarla (con una valutazione da registrare in tempo reale) nella stessa giornata;
- s) Far utilizzare ai propri alunni i libri di testo deliberati dal Collegio dei Docenti;

- t) Socializzare ai ragazzi i criteri di valutazione degli apprendimenti riportati nel PTOF d'istituto;
- u) Monitorare l'avvenuta lettura delle circolari pubblicate sul sito web del Liceo e su registro elettronico (RE)
- v) Garantire una valutazione tempestiva e trasparente, volta ad aiutare i ragazzi a riflettere sulle eventuali lacune;
- w) Se lo reputa opportuno, riorientare l'alunno verso un altro indirizzo di studio, avendo cura di non intaccarne l'autostima;
- x) Tenere costantemente aggiornato, con gli esiti apprenditivi degli alunni, il registro online, al quale le famiglie potranno accedere tramite la password riservata assegnata dalla scuola;
- y) Nell'impossibilità di connettersi ad internet, appuntare su cartaceo le assenze, i voti, gli argomenti delle lezioni ecc. che egli dovrà riportare regolarmente sul registro online non appena sarà stata ripristinata la connessione;
- z) Adoperarsi attivamente durante le fasi di scrutinio per predisporre insieme al coordinatore la documentazione necessaria;
- aa) Mantenere il segreto d'ufficio circa le informazioni riservate riguardanti gli alunni;
- bb) Se in servizio alla prima ora di lezione, dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- cc) [il docente coordinatore del CdC deve] Segnalare in presidenza eventuali casi di assenze numerose o periodiche degli studenti (si ricorda in merito l'obbligo di denuncia in caso di alunni del primo biennio: prevenzione della dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo);
- dd) Convocare, anche in modalità a distanza, le famiglie nei casi di assenze sistematiche degli alunni e nei casi di loro demotivazione sul piano dell'apprendimento;
- ee) Garantire, secondo la calendarizzazione annuale degli appuntamenti programmata collegialmente, le seguenti modalità di ricevimento pomeridiano online dei genitori: colloqui mensili; Colloqui quadrimestrali;
- ff) Provvedere, anche a cura del coordinatore, alla convocazione formale dei genitori nei casi di gravi insufficienze disciplinari o di sofferenza psicologica;
- gg) Astenersi da ogni commento con la classe sull'operato di un altro docente;
- hh) Adottare un abbigliamento consono al contesto e sollecitare gli allievi a fare altrettanto;
- ii) Mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici (CCNL 2016/2018, Art. 11 - Obblighi del dipendente, comma 4-d e come richiamata dal DPR n.62/2013 Codice di comportamento dipendenti pubblici e D.M. 525/2014
- jj) Adoperarsi affinché l'immagine esterna dell'istituto corrisponda all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.
- kk) Rispettare scrupolosamente quanto espressamente prescritto in tema di sicurezza (Dlgs. 81/2008)

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA

- All'ingresso degli alunni, la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti **devono essere in aula 5 minuti prima della campana che segnala l'inizio delle lezioni.**
- I docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente il proprio orario di servizio e per nessun motivo devono lasciare gli alunni da soli. Le assenze dal servizio ed eventuali ritardi, dovuti a imprevisti, dovranno essere comunicati agli Uffici amministrativi o al primo collaboratore del DS prima dell'inizio dell'orario di lezione. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno (ne è tenuto come disposto dal Profilo professionale Tabella A del CCNL di comparto).
- I collaboratori scolastici per regolamentare gli ingressi e le uscite, per favorire nelle aule l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi e le uscite di sicurezza del piano di servizio, senza allontanarsi se non per urgenze di servizio, avendo cura di avvisare il DSGA.
- Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe, per esigenze valutate dal docente, più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. I docenti devono assicurarsi che gli studenti siano muniti di regolare cartellino. Non è prevista l'espulsione momentanea dall'aula di uno o più alunni, come forma di punizione.

- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. I docenti sono dunque invitati a non indugiare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora.
- I docenti sono tenuti a riportare puntualmente sul registro le uscite anticipate e gli ingressi posticipati degli alunni. I casi di alunni che entrano abitualmente in ritardo a scuola devono essere segnalati tempestivamente dai docenti della classe al Dirigente Scolastico;
- I docenti dell'ultima ora di lezione accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula in ordine e che il deflusso dall'aula avvenga in modo disciplinato. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana.
- I docenti, ove rilevino situazioni di pericolo, devono comunicarle prontamente al personale docente e non docente addetto al primo soccorso.
- I docenti sono tenuti a far rispettare il divieto dell'uso dei cellulari e/o di altri dispositivi portatili durante le ore di lezione. Non è consentito accogliere nelle classi studenti di altra classe o sezione, se non per urgenti motivi da segnalare sul registro elettronico.
- Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli studenti e del personale.
- I docenti, in collaborazione con gli assistenti tecnici di laboratorio e i collaboratori scolastici, devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- I docenti ed i collaboratori scolastici segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro, alle Figure di staff, al RSPP e/o al RLS qualunque cosa possa configurare situazione di pericolo.

Art. 7. Doveri dello Studente

Lo studente deve:

- a. Frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio, per garantirsi, con la costanza e il continuo esercizio, il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi e/o l'immissione nel mondo del lavoro.
- b. Rispettare l'orario di ingresso ai locali scolastici, consentito a partire dalle ore 7:50.
- c. Essere puntuale e assiduo alle lezioni e giustificare formalmente le assenze secondo le modalità previste nell'art. 13.
- d. Non creare assembramento nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto.
- e. Entrare e uscire dall'Istituto seguendo i percorsi di entrata/uscita previsti dal Piano di Sicurezza del Liceo ed indicati da apposita cartellonistica.
- f. Al termine delle lezioni non soffermarsi nei locali scolastici.
- g. In caso di partecipazione a corsi pomeridiani, accedere a scuola solo 10 minuti prima dell'inizio delle attività.
- h. Astenersi dal portare in classe alimenti che non siano la propria merenda.
- i. Mantenere in ogni momento della vita didattica un comportamento ed un linguaggio educati e corretti ed un abbigliamento consoni all'ambiente.
- j. Studiare sistematicamente.
- k. Evitare di sottrarsi alle verifiche senza un valido motivo.
- l. Svolgere autonomamente i compiti in classe assegnati dai docenti, a meno che non si tratti di lavori di gruppo: l'eventuale trasgressione della norma comporta un provvedimento disciplinare e la valutazione minima (2/10) per la prova dalla quale è evincibile che lo studente, eludendo la sorveglianza dell'insegnante, ha copiato da altro testo, per mezzo di un supporto elettronico o da un compagno; nel caso si trovino due o più compiti identici il docente può assegnare a tutti i compiti in oggetto la votazione di 2/10.
- m. Rispettare tutti coloro che operano nella scuola: il dirigente, i docenti, il personale ATA.
- n. Avere capacità di autocontrollo in caso di assenza del docente.
- o. Non fumare nei locali scolastici, pertinenze incluse.

- p. Astenersi categoricamente dall'uso del telefono cellulare (smartphone) durante l'orario scolastico ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo del telefono cellulare sia stato previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto ovvero per motivate necessità personali, dietro richiesta formale dei genitori/tutori dell'alunno. Esclusivamente per finalità didattiche e dietro autorizzazione del docente è permesso l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica.
- q. In caso di richiesta di uscita anticipata, essere rilevato esclusivamente da chi esercita su di lui la patria potestà ne fa le veci, ovvero da persona da questi formalmente delegata ad hoc.
- r. Avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e funzionale l'ambiente scolastico, ponendo rimedio alle conseguenze dell'inosservanza del regolamento.
- s. Non portare a scuola oggetti di valore o consistenti somme di denaro. L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, ammanchi o danneggiamenti.
- t. Non uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.
- u. Esporre in modo visibile il proprio cartellino identificativo, in modo che siano riconoscibili cognome e nome e classe di appartenenza quando sta o transita nei locali della scuola.
- v. Comportarsi in modo corretto in classe, durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, secondo le modalità previste negli appositi regolamenti.
- w. Contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
- x. Utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole e le procedure prescritte e tutte le norme di sicurezza.
- y. Informare i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
- z. Informare quotidianamente la famiglia della pubblicazione sul sito web dell'Istituto e su RE di circolari dirigenziali rivolte per conoscenza ai Genitori.
- aa. Risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature (il risarcimento può anche essere richiesto a gruppi o a classi di studenti).
- bb. Per le assenze **superiori a cinque giorni consecutivi**, compresi i giorni festivi intermedi, oltre alla giustificazione sull'apposita sezione del registro online, occorre presentare:
 - **l'autocertificazione** di riammissione redatta da un genitore – **sentito il pediatra/medico curante** – in caso di **malattia non soggetta a denuncia sanitaria (Legge regionale n. 46 del 25 ottobre 2023)**
 - **il certificato medico di riammissione/guarigione** (senza diagnosi né indicazione dei giorni di assenza) in caso di malattie **soggette** a denuncia sanitaria.

Lo studente non potrà essere riammesso a scuola nel caso in cui sia sprovvisto di autocertificazione/certificato. Il certificato di riammissione non sarà richiesto solo nel caso in cui l'assenza prolungata, non dovuta a problemi di salute, sia stata preventivamente comunicata al docente coordinatore di classe. Per le assenze dovute a motivi di salute inferiori a cinque giorni, così come per le assenze per motivi personali, il genitore giustificherà regolarmente nell'apposita sezione del registro online.

NB:

- Le modalità sopra esposte di giustificazione delle assenze sono valide **anche per gli studenti maggiorenni**, per i quali occorre sempre la giustificazione a cura dei genitori.
- Qualunque contraffazione del cartellino personale sarà sanzionata dal Dirigente con la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni.
- I frequenti ritardi, le reiterate assenze individuali e collettive incideranno negativamente sulla valutazione della condotta (si rimanda alle specifiche griglia).
- Dopo quattro annotazioni disciplinari relative alla mancata giustificazione delle assenze, il coordinatore di classe segnalerà il caso al Dirigente (gli studenti vengono sempre ammessi alle lezioni: è cura del D. S., dei suoi Collaboratori delegati e dei coordinatori di classe informare le famiglie nei casi ritenuti degni di nota).
- Le sanzioni per la mancata osservanza del comma p sono esplicitate nell'art. 28 n. 6.

Art. 8. Doveri della Famiglia

La Famiglia, quale componente fondamentale della scuola e in quanto responsabile dell'armonico sviluppo psico-fisico degli Studenti, ha il dovere di:

- a) Conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e il Regolamento d'Istituto;
- b) Tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina nelle forme e nelle modalità previste: registro online, ricevimento dei genitori, incontri scuola-famiglia;
- c) Controllare sul registro online il diario, mediante la password personale per accedere via web al profilo scolastico del proprio figlio, le lezioni, i voti nelle singole discipline, i compiti assegnati, le assenze giornaliere, i ritardi, le eventuali note disciplinari;
- d) Assicurare la frequenza e la puntualità dello studente alle lezioni;
- e) Giustificare le assenze ed i ritardi dello studente tramite l'apposita sezione del registro online;
- f) Richiedere personalmente, tramite registro elettronico, l'uscita anticipata per impegni sportivi (possibilità riservata comunque solo a studente tesserato, impegnato in attività agonistica), in quanto la scuola non accetterà richieste formulate da terzi;
- g) Segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e strategie per il recupero del disagio;
- h) Limitare le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dall'Istituto;
- i) Astenersi dal far portare in classe alimenti che non siano la merenda del proprio figlio;
- j) Risarcire la scuola per eventuali danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, conseguenti a comportamenti non adeguati;
- k) Leggere sistematicamente sugli appositi canali del Liceo le circolari dirigenziali indirizzate per conoscenza alla famiglia;
- l) Collaborare con i docenti, anche motivando responsabilmente le assenze dei figli dalle lezioni;
- m) Prendere atto che, al fine di promuovere metodologie didattiche coinvolgenti ed innovative, è previsto presso questo Istituto l'utilizzo di appositi strumenti digitali e/o piattaforme informatiche, quali Zoom e Google Workspace for Education (pacchetto base e servizi aggiuntivi ritenuti utili ai fini didattici) finalizzati esclusivamente alla produzione e condivisione di contenuti didattici, per garantire la continuità formativa ed assicurare il fondamentale diritto all'istruzione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- n) Impegnarsi, unitamente ai propri figli alunni di questo Istituto, a prendere visione e conoscenza delle Informative sul trattamento dei dati personali e di ogni altra comunicazione in tema *privacy* nell'area appositamente dedicata sul sito web istituzionale;
- o) Garantire l'autorizzazione o la non autorizzazione alla pubblicazione di immagini e di riprese audio/video, effettuate esclusivamente per fini istituzionali, nell'ambito di iniziative didattiche, extra-curricolari e formative dell'Istituto, sui canali di comunicazione istituzionali del Liceo (Pagina Facebook, Instagram) o per il tramite degli organi di informazione, mediante rilascio alla Scuola di apposita dichiarazione Liberatoria, debitamente firmata, in caso di alunni minorenni.

Art. 9. Doveri del personale A.T.A.

Il personale non docente dell'Istituto deve:

- a) tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni, delle famiglie, di tutti gli operatori che a vario titolo collaborano con l'Istituto;
- b) attenersi alle procedure stabilite con autorizzazioni interne per quanto concerne la riservatezza e la comunicazione dei dati personali e sensibili;
- c) usare e custodire con la massima cura i beni dell'Istituto;
- d) mantenere sempre la dovuta riservatezza rispetto a fatti ed eventi relativi alle questioni interne dell'Istituto;

- e) il personale di Segreteria ha il dovere di motivare l'azione amministrativa realizzata. Nel caso in cui le motivazioni non fossero chiaramente espresse, chiunque, avendone legittimo interesse, ha diritto a chiederle e ottenerle;
- f) il personale Amministrativo, nell'espletamento del proprio compito lavorativo, deve attenersi alle procedure predisposte dal Dirigente Scolastico sotto la supervisione del DSGA;
- g) I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate:
1. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale;
 2. Indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
 3. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità;
 4. I collaboratori scolastici vigilano l'ingresso e l'uscita degli alunni;
 5. Accolgono il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata;
 6. Danno informazioni corrette all'utenza che si presenta a scuola;
 7. Non consentono a nessuno l'ingresso nella scuola se non dopo averne accertato l'identità, il motivo della visita, l'ufficio o la persona di destinazione;
 8. Collaborano al complessivo funzionamento didattico e amministrativo. Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
 9. Favoriscono l'integrazione degli alunni con disabilità e/o in svantaggio;
 10. Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 11. Possono svolgere funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite guidate o altre manifestazioni organizzate dall'Istituto, su accertata disponibilità e compatibilmente con le esigenze di servizio valutate dal DS e dal DSGA;
 12. Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi.
 13. Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, o di allontanamento momentaneo dell'insegnante;
 14. Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
 15. Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
 16. Invitano tutte le persone estranee che non siano autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola;
 17. Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto e dei ricevimenti dei genitori tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del servizio necessario;
 18. Sorvegliano l'uscita delle classi e dei cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;
 19. Ove accertino situazioni di disagio, di pericolo o di disorganizzazione, devono prontamente comunicarlo al DSGA;
 20. Segnalano al DSGA l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
 21. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare quanto segue:
 - che tutte le luci siano spente e attivato, ove presente, il sistema di allarme anti- intrusione;
 - che tutti i rubinetti dei servizi siano ben chiusi;
 - che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
 - che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine;
 - che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola.
 22. Sono responsabili del controllo delle chiavi dei locali di loro pertinenza;
 23. Sono tenuti a vigilare, in collaborazione con gli assistenti tecnici, sui materiali custoditi nelle aule;
 24. I collaboratori scolastici saranno tenuti a controllare i comportamenti degli alunni negli spazi scolastici e nei momenti della giornata scolastica di cui sopra, e segnalare al Dirigente Scolastico episodi di violenza, bullismo o cyber bullismo;

25. Sono tenuti a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro (Dirigente scolastico), alle Figure di staff, al RSPP e/o al RLS qualunque cosa possa configurare situazione di pericolo.

Art. 10. Doveri del personale docente, non docente, studenti, loro familiari e di chiunque altro operi all'interno dell'Istituto:

- Rispettare i regolamenti adottati dal Liceo;
- Indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- Informare tempestivamente la Dirigenza di infrazioni al regolamento di Istituto, in qualsiasi momento vengano riscontrate;
- Segnalare tempestivamente ai Docenti situazioni di pericolo, soprattutto se riferite a Studenti
- Non fumare nei locali della scuola, pertinenze incluse;
- Rispettare le persone ed i loro ruoli;
- Rispettare le strutture scolastiche.

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano della attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza ex T.U 81/08

I collaboratori scolastici svolgeranno l'attività di vigilanza attenendosi al Piano delle attività redatto dal DSGA che stabilisce articolato posizionamento del personale che permetta il controllo generale degli spazi.

CAPO III - DIVIETI

Art. 11. Divieti del personale docente, non docente, studenti, loro familiari e chiunque altro operi all'interno dell'Istituto:

- a. È assolutamente vietato usare, detenere o cedere a qualsiasi titolo ogni tipo di sostanza psicotropa illegale nei locali e nei cortili della scuola e durante le attività didattiche esterne alla sede scolastica.
- b. È altresì vietato, anche agli studenti maggiorenni, usare, detenere o cedere le sostanze psicotrope legali con le modalità previste dal precedente comma (sono sostanze psicotrope legali: bevande alcoliche e psicofarmaci per uso non terapeutico).
- c. È vietato il fumo in qualsiasi spazio della scuola (questo divieto vale anche per le sigarette elettroniche).
- d. È fatto divieto agli studenti di utilizzare il telefono cellulare (smartphone) durante l'intero orario scolastico, anche a fini didattici. L'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali, dietro richiesta formale dei genitori/tutori dell'alunno. È consentito solo per motivi didattici concordati con l'insegnante (es.: acquisizione di documentazione durante un'attività di laboratorio) l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica.
- e. Di norma, è vietato somministrare farmaci agli studenti. In ambito scolastico, agli studenti verranno somministrati farmaci solo in casi di effettiva, assoluta necessità, previa richiesta scritta da parte dei genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale e a fronte di presentazione di certificazione medica attestante lo stato di particolari patologie e la prescrizione specifica.

CAPO IV - NORME CHE REGOLANO IL COMPORTAMENTO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 12. Entrate in ritardo e uscite in anticipo

L'ingresso, la permanenza nella scuola e l'uscita sono regolate nel rispetto delle norme di sicurezza secondo le seguenti modalità:

- A. Le attività didattiche hanno inizio alle ore 8:00 e terminano alle ore 12:00, oppure alle ore 13:00, secondo l'orario curriculare, salvo lezioni aggiuntive previste dal piano di studi.
- B. Alle ore 07:50 gli studenti potranno entrare a scuola e raggiungere la propria aula. I percorsi di

entrata/uscita sono regolamentati e sono indicati da apposita segnaletica.

C. Gli ingressi in ritardo sono così regolati:

- dalle ore 8:01 alle 9:00 gli studenti **saranno ammessi in classe dal docente titolare dell'ora**, che annoterà il ritardo sul registro online, sotto la voce "ritardo breve" con indicazione esatta dell'orario di ingresso (i minuti dei ritardi si sommano ai fini del computo del monte ore di frequenza);
- **dopo le ore 9:00 non è possibile accedere ai locali scolastici** salvo espressa autorizzazione scritta concessa dal Dirigente in deroga al Regolamento d'Istituto;
- **non è consentito entrare oltre le ore 8:10 nei giorni di Assemblea di Istituto**
- in caso di assenza del docente della prima ora, i ragazzi dovranno comunicare il ritardo alla vicepresidenza per il tramite del collaboratore scolastico del piano;
- i ritardi vanno **giustificati** dai genitori tramite l'apposita sezione del registro online;
- il docente coordinatore di classe effettuerà controlli settimanali e, in caso di ritardi abituali, dovrà convocare i genitori, anche in modalità a distanza.

D. Le uscite anticipate sono così regolate:

- tutti gli studenti, anche i maggiorenni, potranno essere autorizzati all'uscita anticipata **prima** delle ore **12 solo se rilevati da uno dei genitori** (o da persone da loro formalmente delegate), che dovranno formulare una richiesta tramite l'apposita sezione del registro online; i collaboratori scolastici provvederanno poi ad avvisare l'allievo direttamente in classe nel momento in cui si presenterà il genitore e il docente dell'ora riporterà sul registro online l'uscita anticipata;
- l'uscita anticipata **dalle ore 12 in poi** deve essere richiesta **entro le ore 9** del giorno cui si riferisce; tale richiesta deve sempre essere effettuata dal genitore (anche per studenti maggiorenni), attraverso l'apposita sezione del registro online;
- le uscite anticipate della classe per assenza del docente dell'ultima ora di lezione saranno comunicate alle famiglie mediante il registro online;
- se il numero di ingressi in ritardo e quello delle uscite anticipate supera l'1% del monte ore annuale complessivo, inciderà negativamente sul voto finale di valutazione del comportamento. Sono esclusi: gli studenti pendolari; gli studenti che esibiscono certificazione ospedaliera; gli studenti impegnati in gare sportive (certificate da società sportive affiliate al Coni, con calendarizzazione esibita al coordinatore di classe con almeno sette giorni di anticipo). **Nel computo del monte ore annuale degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate saranno conteggiate anche quelle giustificate con autocertificazione o con certificazioni rilasciate dal medico curante.**

E. Per gli studenti del biennio, l'irregolare frequenza non giustificata da situazioni adeguatamente documentate, deve essere formalmente comunicata con tempestività all'ufficio di Dirigenza per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; in caso di recidiva vengono convocati i genitori.

F. Gli alunni pendolari i cui sistemi di trasporto non si siano adeguati all'accordo regionale di rimodulazione fascia oraria possono produrre una formale istanza che dovrà riportare la residenza, il tipo di trasporto utilizzato dall'alunno e gli orari in vigore e dovrà, inoltre, essere integrata dalla fotocopia dell'abbonamento (fotocopia da aggiornare bimestralmente); per venire incontro alle esigenze dei ragazzi, sono previste eccezionali deroghe di uscita anticipata fino a 10 minuti (contestualmente, la Direzione Generale e l'Assessorato Regionale ai Trasporti saranno informati della mancata riorganizzazione oraria da parte del mezzo di trasporto pubblico segnalata dagli studenti).

G. Ove non sia possibile sostituire un docente assente, l'Ufficio di Presidenza disporrà la riduzione dell'orario di lezione, con conseguente ingresso posticipato alle ore 9 e/o uscita anticipata degli allievi, non prima delle ore 12 (ore 11 in casi eccezionali, in cui non sia possibile garantire in alcun modo la sorveglianza), ed informativa alle famiglie tramite comunicazione indirizzata dalla scuola alla famiglia mediante il registro online. Inoltre, in caso di impossibilità – per cause non imputabili all'amministrazione scolastica (assenza e/o interruzione di energia elettrica e/o acqua) – a garantire il regolare svolgimento delle lezioni, l'Ufficio di Presidenza darà informativa alle famiglie tramite comunicazione su registro online.

Art. 13. Assenze

1. In caso di assenza dello studente, anche maggiorenne, il genitore deve giustificarla, entro l'inizio della prima ora di lezione del giorno del rientro in classe, tramite l'apposita sezione del registro online; in caso

di mancanza della giustificazione l'allievo verrà ammesso a scuola e la sua posizione sarà annotata sul registro di classe e, se la mancanza si ripete, al terzo giorno consecutivo, il coordinatore di classe segnalerà il caso al Dirigente e la famiglia verrà avvisata tramite registro online delle conseguenti penalizzazioni sulla valutazione del comportamento dell'alunno interessato. Gli studenti vengono sempre ammessi alle lezioni: è cura del D. S., dei suoi Collaboratori delegati e dei coordinatori di classe informare le famiglie nei casi ritenuti degni di nota.

2. Per le assenze dovute a motivi personali, è sufficiente la giustificazione sull'apposita sezione del registro online.
3. Per le assenze **superiori a cinque giorni consecutivi**, compresi i giorni festivi intermedi, oltre alla giustificazione sull'apposita sezione del registro online, occorre presentare:

- **l'autocertificazione** di riammissione redatta da un genitore – **sentito il pediatra/medico curante** – in caso di **malattia non soggetta a denuncia sanitaria (Legge regionale n. 46 del 25 ottobre 2023)**
- **il certificato medico di riammissione/guarigione** (senza diagnosi né indicazione dei giorni di assenza) in caso di malattie **soggette** a denuncia sanitaria.

Lo studente non potrà essere riammesso a scuola nel caso in cui sia sprovvisto di autocertificazione/certificato. Il certificato di riammissione non sarà richiesto solo nel caso in cui l'assenza prolungata, non dovuta a problemi di salute, sia stata preventivamente comunicata al docente coordinatore di classe.

4. Le assenze collettive (cioè che riguardino più della metà della classe) sono da ritenersi arbitrarie e, come tali, dovranno essere giustificate tramite le modalità indicate dal coordinatore.
5. Le reiterate assenze individuali e collettive incideranno negativamente sulla valutazione della condotta.
6. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, valuterà la frequenza scolastica ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. La promozione alla classe successiva potrebbe essere compromessa se l'alunno abbia superato i 50 giorni di assenza, al cui computo vanno aggiunte le ore di entrata in ritardo o di uscita in anticipo (cinque di queste vengono computate come un giorno).
7. Le astensioni dalle lezioni conseguenti alla partecipazione a manifestazioni di rilevanza almeno cittadina dovranno essere comunicate dai Rappresentanti d'Istituto o di Classe con almeno tre giorni di preavviso alla Dirigenza, che si riserva di valutare le motivazioni delle assenze al fine di concedere eventuali deroghe al precedente punto 4. In tutti i casi, le assenze effettuate in seguito a manifestazione dovranno essere annotate sul registro online, nello spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia dello Studente, e regolarmente giustificate da un genitore.

8. **Validità dell'anno scolastico**

“Per la validità dell'anno scolastico è necessaria una frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”; si specifica che nel monte ore vanno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate (DPR n.122 del 22 giugno 2009 – C. M. n. 4 del 04/03/2011).

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di Religione cattolica e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore.

Al limite dei $\frac{3}{4}$ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti straordinarie deroghe:

- Motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione ospedaliera o con certificato di malattia per assenze superiori a 5 gg. (non saranno accettati certificati in data successiva al giorno della riammissione a scuola);
- Studenti con disabilità, tutelati dalle leggi precipe, in coerenza con il loro Piano Educativo Individualizzato;
- Terapie e/o cure programmate;
- Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (ad es.: lutto familiare, trasferimento etc);
- Partecipazione a:
 - ~ gare disciplinari,
 - ~ *certamina* a livello di Istituto o superiore,
 - ~ attività sportive organizzate dall'Istituto,
 - ~ attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI,
 - ~ eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale,
 - ~ progetti di mobilità internazionale scambi culturali autorizzati e realizzati dal *MI*, *Agenzia*

nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati,

- ~ esami per certificazioni linguistiche,
- ~ esami presso il Conservatorio di musica,
- ~ test di ingresso presso facoltà universitarie a numero programmato,
- ~ progetti di orientamento in uscita.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che queste non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Art. 14. Rappresentanti degli alunni

a. *Rappresentanti di classe*

Le votazioni dei rappresentanti di classe devono avvenire per scrutinio segreto. I rappresentanti hanno il compito di:

1. presiedere o fungere da segretario durante lo svolgimento delle Assemblee di Classe;
2. partecipare ai Consigli di Classe ove se ne richieda la presenza;
3. svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra la classe e gli uffici di Dirigenza e di Segreteria;
4. consultare formalmente la Classe per ogni decisione che la riguardi;
5. partecipare al Comitato Studentesco;
6. nel caso di imprevista assenza dell'insegnante, avvisare la Dirigenza e organizzare l'attività della classe al fine di non disturbare le attività scolastiche in corso.

I rappresentanti possono inoltre chiedere al Coordinatore che la seduta del Consiglio di Classe sia "allargata" a tutti i componenti della classe stessa. Il Coordinatore valuterà la necessità di un Consiglio allargato che, si ricorda, consente agli studenti della classe di avere con tutti i docenti un dialogo diretto, completo e costruttivo sui problemi della classe stessa.

b. *Rappresentanti d'Istituto*

Le elezioni dei rappresentanti d'Istituto si svolgeranno secondo il calendario che sarà appositamente diramato dal competente Ministero.

La nomina ufficiale dei Rappresentanti d'Istituto dovrà essere redatta dal Dirigente e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione. I rappresentanti hanno il diritto di chiedere al Dirigente un corso di formazione che li aiuti a comprendere i loro doveri e i meccanismi burocratici interni all'istituto; il corso dovrà tenersi entro le prime 5 settimane successive all'elezione. Il Dirigente potrà delegare ad alcuni docenti il compito di tenere questo corso (di durata definibile dai partecipanti).

I rappresentanti eletti hanno il compito di:

1. partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto;
2. presiedere e fungere da segretario durante lo svolgimento dei Comitati Studenteschi;
3. svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra gli studenti e gli uffici di Dirigenza e Segreteria;
4. consultare gli studenti per ogni decisione che la riguardi;
5. su delega del Comitato possono chiedere di convocare il Comitato Studentesco;
6. possono chiedere di usufruire di un'aula dove potere effettuare gli incontri in orario extracurriculare;
7. possono chiedere di svolgere l'assemblea in modalità online.

c. *Rappresentanti della Consulta*

Le votazioni avverranno simultaneamente a quelle dei Rappresentanti d'Istituto seguendo le stesse modalità. La nomina ufficiale dei Rappresentanti nella Consulta dovrà essere redatta dal Dirigente e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione.

I rappresentanti hanno il compito di:

1. Partecipare al Comitato Studentesco;
2. Svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra gli studenti, i Rappresentanti d'Istituto e la Consulta Provinciale degli Studenti.

Art. 15. Assemblee studentesche

Assemblea di Classe:

- a) ha durata massima di due ore e può essere richiesta dai rappresentanti di classe o da almeno il 50% degli Studenti della classe una volta al mese fino ad Aprile;
- b) può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della classe sia all'approfondimento dei problemi della società (ovviamente è escluso ogni argomento che possa costituire configurazione di reato);
- c) le richieste delle assemblee di Classe, con i relativi ordini del giorno, devono essere presentate al coordinatore di classe;
- d) è composta da tutti gli alunni della classe ed è presieduta dal Rappresentante primo eletto; il secondo Rappresentante svolge le funzioni di Segretario;
- e) è validamente costituita con la presenza della metà + 1 degli aventi diritto a partecipare;
- f) le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle riguardanti persone, da effettuare per scrutinio segreto;
- g) i punti all'Ordine del giorno messi a votazione sono approvati con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti;
- h) il verbale dell'Assemblea deve essere consegnato al coordinatore di classe e, su richiesta, all'ufficio di Dirigenza dell'Istituto;
- i) è compito del Presidente dell'Assemblea vigilare sul rispetto del regolamento della stessa;
- j) i Docenti nelle cui ore di lezione è autorizzata l'assemblea di classe, nel pieno rispetto della autonomia degli allievi, danno supporto di guida organizzativa e di **vigilanza** sulla regolarità dei lavori.
- k) nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, i Docenti devono intervenire sciogliendo la stessa.

Assemblea di Istituto:

- a. Il Comitato Studentesco o i Rappresentanti d'Istituto (con delega) devono presentare un regolamento delle Assemblee di Istituto. Il regolamento ha validità annuale. Può essere quindi modificato successivamente o confermato, o sostituito con un altro regolamento. Il suddetto regolamento sarà oggetto di approvazione da parte del Comitato Studentesco e del Consiglio del Istituto, nella seduta immediatamente successiva alla prima assemblea.
- b. Il regolamento deve prevedere:
 1. che le Assemblee sono parte integrante dell'attività scolastica;
 2. che la partecipazione all'attività scolastica da parte degli Studenti è obbligatoria;
 3. le modalità di verifica delle presenze;
 4. che il medesimo regolamento delle assemblee d'Istituto, dopo l'approvazione, dovrà essere allegato al Regolamento d'Istituto.
- c. I rappresentanti d'Istituto, al termine di ogni assemblea d'Istituto, dovranno redigere apposito verbale di valutazione dell'assemblea stessa, che dovrà contenere: il tema dell'assemblea; la descrizione e la valutazione delle attività svolte; le considerazioni sull'organizzazione. Il documento dovrà essere letto e approvato dal Comitato Studentesco, costituito dai Rappresentanti di Classe e della Consulta, e dovrà successivamente essere consegnato al Dirigente.
- d. In caso di inadempienze, il Dirigente può non autorizzare l'Assemblea del mese successivo o interromperne la seduta regolarmente convocata
- e. All'Assemblea di Istituto, in armonia con l'O.d.G., possono partecipare esperti esterni invitati dagli Studenti, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il C.d.I. potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata.

Art. 16. Comitato Studentesco

- a. Il Comitato Studentesco è composto dai rappresentanti di Classe, di Istituto, nella Consulta ed è presieduto dal Rappresentante d'Istituto primo eletto. Le funzioni di Segretario sono attribuite al Rappresentante secondo eletto, o da un Rappresentante di classe resosi disponibile.
- b. Può essere richiesta la convocazione del Comitato studentesco dal 10% dei rappresentanti di Classe o, su delega del comitato stesso, dai Rappresentanti degli studenti.
- c. Il Comitato studentesco dovrà riunirsi fuori dei locali dell'Istituto.
- d. Il Comitato studentesco dovrà tenersi fuori dell'orario delle lezioni.
- e. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare. I rappresentanti che per due volte di seguito non si presentano alla seduta, saranno sollevati dal loro incarico (a meno che l'assenza non sia giustificata). Per verificare l'effettiva presenza dei Rappresentanti di Classe ai Comitati (che, si ricorda, è **obbligatoria**), i rappresentanti d'istituto devono predisporre, all'inizio della riunione del comitato, un foglio con la lista dei rappresentanti di classe che devono attestare la loro presenza con una firma.
- f. È compito del Presidente del Comitato vigilare sul rispetto del regolamento del Comitato, chiedendo l'intervento del Dirigente Scolastico o di un delegato ogni qualvolta sia in difficoltà nello svolgere la propria funzione.
- g. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle che riguardano persone, che vanno effettuate per scrutinio segreto. I punti all'ordine del giorno messi a votazione si considerano approvati se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
- h. Il verbale del Comitato deve essere consegnato all'ufficio della Dirigenza dell'Istituto. I Rappresentanti d'Istituto possono decidere di esporre il verbale nelle bacheche degli studenti per garantire l'informazione.
- i. Si distinguono :
Comitati Parziali: a queste assemblee è richiesta, obbligatoriamente, la partecipazione di un solo rappresentante di classe; in esse verrà redatto un verbale, contenente i deliberati del Comitato relativi ai punti posti all'ordine del giorno.
Comitati Plenari: a queste assemblee la partecipazione di entrambi i rappresentanti di classe è obbligatoria; in caso di impedimento a partecipare, i rappresentanti possono incaricare di prendere parte alla riunione un loro compagno, il quale, nel foglio di registrazione delle presenze, dovrà anteporre alla propria firma la dicitura "delegato"; queste assemblee saranno convocate ogniqualvolta sia necessario comunicare ai soli rappresentanti di classe informazioni riguardanti attività-iniziativa- assemblee, ma non redigere un verbale.

Art. 17. Rappresentanti di Classe dei Genitori

I Rappresentanti di Classe svolgono l'importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, utile per un miglior funzionamento dell'istituto; hanno il compito di:

- a) partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richieda la presenza;
- b) svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori della classe.

Art. 18. Assemblee dei Genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Art. 19. Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori è formato dai Rappresentanti di Classe e di Istituto dei Genitori.

Art. 20. Rapporti scuola-famiglia

Durante il primo Collegio dei Docenti di ciascun a.s. vengono fissati il calendario e le modalità di massima delle riunioni e degli incontri scuola-famiglia, onde garantire e facilitare l'interazione positiva fra i Genitori e i Docenti; è cura della scuola informare le famiglie del calendario e delle modalità di tali incontri.

Art. 21. Uso delle aule

Le aule potranno essere utilizzate dagli Studenti:

- a) per attività curricolari, esclusivamente per la durata dell'orario stabilito per la Classe a partire da cinque minuti prima del suono della campanella d'inizio delle lezioni e rispettando le seguenti regole:
 1. devono lasciare l'aula immediatamente dopo il suono della campanella, a conclusione dell'ultima ora di lezione della propria Classe;
 2. gli Studenti possono rimanere nelle aule oltre i limiti stabiliti nel punto a1 del presente articolo soltanto previa autorizzazione scritta della Dirigenza Scolastica.
- b) per attività extracurricolari, a condizione che sia stato presentato al Dirigente Scolastico un regolamento a corredo di formale richiesta scritta.

Art. 22. Accesso e uso di: laboratori, aule speciali, palestre

I laboratori, le aule speciali e le palestre sono utilizzati per:

- a) svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario didattico, secondo quanto stabilito dalla programmazione didattica annuale;
- b) esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali;
- c) attività di aggiornamento, autoaggiornamento, sperimentazione e ricerca.

L'utilizzo dei diversi locali dell'Istituto da parte di enti ed istituzioni esterni, pubblici o privati, è regolamentato da apposite convenzioni. Le attività diverse da quelle indicate sopra sono consentite solo previa autorizzazione scritta della Dirigenza, sentito il parere del responsabile didattico e tecnico.

Tutte le attività, ad eccezione di quelle di cui al punto a), sono programmate e concordate fra il responsabile dell'attività e l'assistente tecnico del reparto in cui verranno svolte. Ciascun responsabile didattico e tecnico predisporrà un regolamento interno.

Art. 23. Regolamento di: aule, palestre, aule speciali, laboratori, biblioteca

Il Regolamento di aule, palestra, laboratori e biblioteca deve:

- a) essere affisso nelle sedi alle quali è destinato ed essere illustrato, all'inizio dell'anno scolastico, dai Docenti agli Studenti, dando particolare rilievo alle norme di sicurezza da osservare;
- b) tenere conto della specificità dei reparti e prevedere:
 - la regolamentazione dell'accesso;
 - l'osservanza delle norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti;
 - le norme di comportamento da rispettare e i divieti;
 - la regolamentazione dell'uso delle apparecchiature, degli attrezzi e dei materiali didattici;
- c) essere presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento per l'approvazione da parte del Dirigente scolastico.

Relativamente ad ogni laboratorio, i rispettivi Assistenti tecnici e i Docenti devono quotidianamente compilare l'apposito registro in ogni sua parte.

I danni alle apparecchiature, le sottrazioni di esse o di altro materiale, i guasti agli impianti in genere e quant'altro sia ritenuto pregiudizievole per il buon andamento delle esercitazioni e per la loro efficienza, anche in termini di sicurezza, oltre che annotate nel registro suddetto, vanno tempestivamente segnalati al Dirigente. Le circostanziate segnalazioni vanno sottoscritte dal Docente o Assistente tecnico interessato.

Art. 24. Utilizzo del cortile e delle aree scoperte

Anche il cortile e le aree scoperte di pertinenza della Scuola, in quanto interni ad essa, vanno utilizzati nel rispetto delle norme di civile comportamento previste per l'uso delle strutture pubbliche. In particolare i rifiuti

devono essere gettati negli appositi contenitori di raccolta. In caso di mancato rispetto di questa elementare regola di civile comportamento, nel caso in cui non vengano individuati i possibili responsabili del gesto incivile, saranno gli stessi studenti a provvedere al ripristino di buone condizioni ambientali. Nel cortile e nelle aree scoperte di pertinenza della Scuola è vietato il parcheggio dei veicoli.

Art. 25. Comportamenti rispettosi per le persone e per il ruolo dei docenti durante tutte le attività didattiche.

- a. Gli studenti devono evitare atti e comportamenti fraudolenti che possano alterare la valutazione delle prove. In circostanze contrarie, i docenti assegneranno alla prova la valutazione minima prevista dalla normativa (voto: 2/10), estendendo il provvedimento a tutti gli studenti coinvolti.
- b. Considerato il divieto del telefono cellulare (smartphone) durante l'orario scolastico, la presenza di cellulari ed altri dispositivi elettronici atti a riprendere immagini, o a permettere la comunicazione fra studenti e/o con l'esterno oppure connessioni ad internet non deve in alcun modo:
 - disturbare lo svolgimento di attività didattiche o comunque distrarre lo studente dai suoi doveri scolastici;
 - violare la privacy delle persone, riprendendole e/o mostrandone foto e/o video senza il loro consenso;
 - alterare la valutazione di prove scritte o grafiche o orali.
- c. I dispositivi elettronici devono essere spenti e riposti nello zaino durante le attività didattiche. A discrezione del docente, è possibile, in occasione delle prove orali, scritte, scrittografiche e pratiche, prendere in custodia i telefoni cellulari e i dispositivi elettronici e depositarli in luogo sicuro. Qualora un docente rilevasse uno di questi strumenti ancora in possesso di uno studente dopo che la classe ha provveduto alla suddetta consegna, si applicherà quanto previsto dall'art. 28 c. 6.

Art. 26. Disposizioni attuative uscite brevi antimeridiane – Monitoraggio

- ogni uscita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico;
- le uscite brevi antimeridiane sono autorizzate fino ad un max di tre per quadrimestre (esclusi i mesi di Gennaio e di Maggio) per ogni classe; i Coordinatori dovranno monitorare il rispetto di tale limite;
- ogni uscita deve trovare la condivisione dell'intero Consiglio di classe e pertanto sull'apposito prestampato (che l'accompagnatore dovrà compilare e depositare presso l'ufficio dei collaboratori della Dirigenza almeno 5 gg. prima dell'uscita) dovranno apporre la firma tutti i Docenti del Consiglio;
- sui registri di classe, il Docente accompagnatore dovrà riportare i nominativi dei ragazzi che parteciperanno all'iniziativa (specificando le motivazioni delle eventuali assenze autorizzate);
- l'uscita dovrà collocarsi all'interno di un percorso didattico appositamente programmato e di cui il Dirigente verificherà lo svolgimento tramite i registri;
- essendo le uscite brevi antimeridiane parte integrante dell'orario scolastico, si estende anche a queste il divieto, agli studenti, di utilizzo del telefono cellulare (cfr. art. 11 comma d).

CAPO V - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 27. Principi generali

- ~ Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio va improntata qualsiasi azione disciplinare.
- ~ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- ~ La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- ~ La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia.
- ~ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza, da parte dello studente, dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo. La riparazione estingue solo le mancanze involontarie.

- ~ Nell'individuazione della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente.
- ~ Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e di crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
- ~ La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da irrogare.
- ~ La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare maggiore o di grado immediatamente superiore.
- ~ Nel caso di danneggiamenti o atti vandalici è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.
- ~ Allo studente viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extrascolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza da parte di docenti.
- ~ In caso di atti o comportamenti dello Studente che violano le norme del codice penale, il Dirigente provvede tempestivamente alla denuncia, che immediatamente porta a conoscenza sia della famiglia che del Consiglio di classe dell'interessato.
- ~ La convocazione dei Genitori connessa ad alcune sanzioni disciplinari deve configurarsi come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.
- ~ Le sanzioni scritte e viste poi dall'Ufficio della Dirigenza hanno effetto certo sull'attribuzione del voto di condotta da parte dei singoli Consigli di Classe in sede di scrutinio. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 28. Mancanze rilevate nella sede scolastica

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

1. Mancanza ai doveri scolastici di cui all'*art. 7*: Ammonizione privata o in classe da parte del Docente.
2. Mancanza ai doveri scolastici (*art. 7*) e negligenza: Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del Docente.
3. Ripetuti comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni: Richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico.
4. Violazione delle norme di sicurezza: Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del docente.
5. Violazione dell'*art. 11 comma c* (divieto di fumo): In ogni caso qualsiasi violazione commessa verrà comunicata al D. S. che applicherà le sanzioni previste dalla legge; inoltre, il Dirigente ammonirà lo studente e registrerà l'episodio sull'area "Provvedimenti disciplinari" del registro online; in caso di reiterazione del comportamento, gli assegnerà un lavoro finalizzato ad aumentare la consapevolezza sia del danno alla propria salute sia della lesione del diritto altrui a non essere esposto al fumo passivo (per es.: cartellone da esporre nei locali della scuola, ricerca bibliografica sulle sostanze tossiche presenti nel fumo o sugli effetti sulla salute, articolo da pubblicare sul giornalino della scuola ...). Qualora lo studente perseveri nel proprio comportamento scorretto o non si impegni nella suddetta "compensazione", il Dirigente scolastico, o un suo delegato, ai sensi della legge 10 gennaio 2005, irrogheranno la sanzione della Multa di € 27,50 (euro ventisette e centesimi cinquanta).
6. Violazione dell'*art. 11 comma d* (utilizzo del telefono cellulare durante l'orario scolastico o utilizzo non autorizzato di dispositivo elettronico):
 - Il docente che rileva l'infrazione, lo annoterà sul Registro Elettronico rendendo l'**annotazione visibile alla famiglia**.
 - Le successive violazioni dell'*art. 11 comma d* da parte dello stesso studente, nell'arco dell'anno, saranno sanzionate con **nota disciplinare** sul registro elettronico.
 - La **seconda nota disciplinare** (nell'arco dell'anno) per violazione dell'*art. 11 comma d* comporterà anche la **convocazione dei genitori/tutori** da parte del coordinatore di classe.
 - **In presenza di tre o più note disciplinari** (nell'arco dell'anno) per violazione dell'*art. 11 comma d*, il Consiglio di Classe attribuirà allo studente un voto di comportamento pari o inferiore a 8,

coerentemente con quanto indicato nella griglia per le sanzioni disciplinari adottata dall'Istituto.

7. Violazione dell'*art. 11, commi a - b*: Il comportamento da tenere è illustrato nell'allegato "Codice di comportamento relativo alle sostanze psicotrope"; la sanzione applicata è l'allontanamento dalla comunità scolastica da 8 a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Classe nella sua composizione integrale.
8. Comportamenti lesivi della dignità personale di compagni, personale docente e non docente; disturbo continuato alle lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; danneggiamento volontario di beni della scuola; consumo personale di sostanze psicotrope; utilizzo di qualsiasi dispositivo tecnologico, ivi compreso il telefono cellulare, per riprendere persone, test, compiti o altro materiale didattico senza l'autorizzazione del docente oppure per comunicare con i compagni o con l'esterno o per connettersi con la rete durante una verifica in classe; diffusione impropria di video o immagini relativi alle persone, trasmissione a terzi di link o codici di accesso alle piattaforme; violazione omissione di soccorso o di tempestiva segnalazione ai docenti in caso di situazione di pericolo riguardante uno o più compagni: Allontanamento dalla comunità scolastica fino a sette quindici giorni, deliberato dal Consiglio di Classe nella sua composizione integrale.
9. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona (es. violenza privata, minaccia, percossa, ingiuria...) o atti che determinino situazioni di pericolo per l'incolumità di altre persone (per es.: incendio, allagamento ...) o altro comportamento indicato ai precedenti *punto 7. e punto 8.*, ma particolarmente grave, nei casi in cui siano commessi nei locali della scuola o comunque si riferiscano a personale o Studenti della scuola: Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Istituto.
10. In caso di recidiva o per situazioni in cui non sia possibile un intervento per un reinserimento responsabile e tempestivo, il Consiglio d'Istituto può decidere l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, prestando attenzione che ciò non comporti il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
11. In casi particolarmente gravi il Consiglio di istituto può decretare, con una maggioranza qualificata (i tre quarti dei presenti), l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
12. I comportamenti passibili delle sanzioni indicate sono tenuti in considerazione dal Consiglio di classe per la determinazione del voto di condotta con le modalità indicate nella griglia allegata; non sarà possibile assegnare un voto inferiore a sei decimi se non ci sono le condizioni indicate nel D. M. 5/2009.

Art. 29. Mancanze rilevate durante i viaggi di istruzione

Lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo e didattico per tutta la durata del viaggio d'istruzione e del soggiorno.

Lo studente:

1. è tenuto al rispetto degli orari e delle scansioni previste dal programma di viaggio da lui accettato;
2. anche se maggiorenne, non può detenere o fare uso di bevande alcoliche;
3. risponde personalmente delle infrazioni relative al regolamento e, pertanto, ogni comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati alla gravità della mancanza commessa, oltretutto di quelli civili e penali previsti dai codici.

D'intesa fra i Docenti accompagnatori ed il D. S., nei casi più gravi può essere disposta la sospensione immediata del viaggio, con onere per il rientro in sede dell'allievo responsabile a carico della famiglia. In ogni caso, il comportamento dell'alunno sarà oggetto di valutazione da parte del rispettivo C.d.C.

Art. 30. Procedura per le sanzioni che comportano l'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica

- a. Il Dirigente scolastico valuterà preliminarmente se indirizzare il procedimento disciplinare al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto, i quali decideranno nell'ambito delle rispettive competenze.
- b. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento della scuola per sospensioni che non superino i 15 giorni, mentre il Consiglio di istituto decide per quelle che superano i 15 giorni; tali organi operano in materia disciplinare nella composizione allargata a Genitori e Studenti. Se uno dei componenti del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto, Studente o Genitore, è coinvolto nel provvedimento disciplinare si astiene dalla votazione; qualora tutti i rappresentanti di una componente dell'organo deliberante fossero coinvolti si procede a surroga, se fossero assenti si rinvia la decisione ad

altra seduta.

- c. L'applicazione di tutte le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte del D. S. entro 15 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto. Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione: superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- d. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto possono decidere di proporre allo Studente una sanzione alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, consistente in attività compensative che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico e si configurano come un servizio alla comunità scolastica.
- e. La contestazione di addebito, in quanto si inizia un procedimento amministrativo, deve contenere i dati relativi ad avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, motivazioni che lo hanno reso necessario, termini di conclusione.
- f. Le sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica verranno inserite nel fascicolo dello Studente personale insieme a tutte le altre informazioni relative alla sua carriera; nel caso in cui nel testo della sanzione compaiano dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno portato ad essa, tali dati dovranno essere coperti con "omissis". Si ricorda che, secondo la normativa vigente, il trasferimento o il passaggio ad altra Scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma questo segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 31 Norme particolari

- a. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante la sessione d'esami, compresi quelli di idoneità, sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- b. Qualora ci fossero Studenti di classi diverse coinvolti in comportamenti inadeguati passibili di sanzioni per le quali ha titolo a decidere il Consiglio di classe, affinché si assumano decisioni omogenee a fronte di omogenei comportamenti, si rinvia la decisione all'Organo di Garanzia. Qualora ci fossero appelli o contestazioni, ad evitare la sovrapposizione fra giudice e garante, quest'ultima funzione sarà assunta direttamente dal Consiglio di Istituto.
- c. Per le entrate fuori orario e le assenze si rinvia ai precedenti Artt. 12 e 13.

Art. 32. Difesa dello Studente

- a. Nella fase istruttoria, seguita dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe delegato, viene dato un adeguato spazio al diritto di difesa dello Studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai Genitori o da Docenti indicati dallo stesso, o presentare memorie scritte.
- b. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno da parte di chiunque vi abbia interesse (Studente o Genitore) entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 33. Organo di Garanzia interno

- a. L'Organo di Garanzia interno, istituito presso la scuola, è l'organo di appello contro le sanzioni disciplinari (vedi art. 30, comma b).
- b. L'Organo di Garanzia interno ha anche funzioni di garanzia rispetto ai comportamenti difformi che potrebbero verificarsi tra i vari Consigli di classe e può essere chiamato ad esprimersi, su richiesta degli Studenti o di chiunque ne abbia interesse, su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme in materia disciplinare presenti nel regolamento.
- c. L'Organo di Garanzia è composto da un Genitore, un Docente, un rappresentante del personale ATA e uno Studente e ne fa parte d'ufficio il Dirigente Scolastico, che lo presiede (è data facoltà ai membri del Consiglio di Istituto, distinti per componente, di designare i membri da nominare).
- d. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro i 10 giorni successivi dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione del ricorso; durante questo periodo l'esecutività della sanzione viene sospesa, a meno di diverse esplicite disposizioni contenute nella sanzione disciplinare stessa.
- e. Qualora entro il termine previsto l'Organo di garanzia non si sia espresso, la sanzione si intende confermata.
- f. In prima convocazione le delibere dell'Organo di Garanzia sono valide se sono presenti tutti componenti, mentre in seconda convocazione lo sono con i membri effettivamente presenti.

- g. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo di garanzia (ovvero trascorsi i 10 giorni dalla comunicazione del ricorso), lo Studente (o chiunque ne abbia interesse) può proporre un reclamo all'Organo di Garanzia regionale per una valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare. A tale organo spetta anche la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* contenute nei regolamenti degli istituti.

Art. 34. Contributo volontario

- a) Il contributo volontario versato alla scuola (giusta delibera del Consiglio d'Istituto) è finalizzato ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa, alla stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile, alle spese per le pagelle, il cartellino scolastico, il materiale di consumo per svolgimento attività didattiche (carta per fotocopie, cartucce per le stampanti). I genitori potranno avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della legge n. 40/2007.
- b) Coloro i quali non vogliano versare la quota di contributo, dovranno risarcire alla scuola le segg. spese sostenute: assicurazione, cartellino identificativo, eventuale stampa pagelle.

Art. 35. Assicurazione scolastica (Assicurazione per gli Infortuni e la Responsabilità Civile)

Sono coperti da assicurazione tutti gli Studenti che hanno versato il contributo volontario al momento dell'iscrizione al c.a.s. o abbiano pagato la quota assicurativa. Tale Assicurazione per gli Infortuni e la Responsabilità Civile è un servizio che la scuola offre e non è obbligatoria; il mancato versamento del contributo o della quota specifica, comporta la scopertura assicurativa e quindi, per norma, l'impossibilità a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola, a meno che non si autocertifichi per iscritto, presso la segreteria didattica del Liceo, la sussistenza di altra assicurazione equivalente.

Si precisa, inoltre, l'esistenza di un'assicurazione individuale *Infortuni e Responsabilità Civile*.

Art. 36. Revisione delle norme del regolamento

La revisione delle norme del regolamento o l'aggiunta di eventuali nuove norme sono attuate dal Consiglio d'Istituto in seduta straordinaria, previa consultazione degli Organi Collegiali rappresentanti delle singole componenti ed eventualmente anche su proposta di non meno del 25% di almeno una delle componenti scolastiche. Per la validità di tale seduta occorre la presenza di almeno il 75% dei componenti del C.d.I. Le decisioni sono approvate con la maggioranza di almeno il 75% dei presenti.

Art. 37. Norma finale

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web del Liceo ed aggiornato in occasione delle revisioni. È obbligo degli Studenti, dei Genitori e di tutto il personale che lavora nell'istituto conoscerlo e rispettarlo.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 199 nella seduta del 15/09/2025.

Allegati al presente regolamento:

- Tabella riepilogativa sanzioni disciplinari a carico degli studenti
- DPR 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235
- Circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025



Liceo Scientifico Statale "Leonardo Da Vinci"

Via Possidonea n. 8 – 89125 Reggio Calabria - C.F. 80006610804
Tel. 0965 499467 – 0965 29911 – sito WEB: www.liceovincirc.edu.it
e-mail: rcps010001@istruzione.it – PEC: rcps010001@pec.istruzione.it



TABELLA RIEPILOGATIVA Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Finalità «I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica» DPR 21 novembre 2007 n. 235		
Durata Sempre temporanea (tranne casi di eccezionale gravità). Le sanzioni disciplinari sono proporzionate all'infrazione ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.		
Tipo di mancanza	Sanzione disciplinare	Organo competente ad irrogare la sanzione
1) Inadempimenti dei doveri scolastici	Richiamo verbale e/o annotazione visibile ai genitori/tutori sul registro elettronico	Docente
2) Comportamento che turba in maniera grave il regolare andamento delle lezioni / Assenza arbitraria durante le lezioni	Nota disciplinare	Docente/ Ufficio di presidenza
3) Fumo nei locali scolastici e nelle loro pertinenze	Multa come da Regolamento d'Istituto e nota disciplinare.	DS o suo delegato
4/a) Grave o reiterata infrazione prevista dal Regolamento di Istituto	Sospensione fino a un massimo di 15 gg. In caso di sospensioni brevi (fino a due giorni): attività di approfondimento educativo decise dal consiglio di classe. Se la sospensione supera i due giorni: partecipazione ad attività di cittadinanza solidale, legate al Piano triennale dell'offerta formativa.	Consiglio di classe (nella sua composizione integrale)

4/b) Unica, grave condotta manchevole, o uso di espressioni sconvenienti o ingiuriose, o violenza verbale, o violenza fisica, o ribellioni o tumulti o formulazione di minacce verbali Utilizzo e trasmissione di immagini, dati o materiali offensivi.	Sospensione fino a un massimo di 15 gg. Se la sospensione supera i due giorni: partecipazione ad attività di cittadinanza solidale, legate al Piano triennale dell'offerta formativa. In caso di sospensioni brevi (fino a due giorni): attività di approfondimento educativo decise dal consiglio di classe.	Consiglio di classe (nella sua composizione integrale)
5) Commissione di reati e/o sussistenza del pericolo per l'incolumità delle persone o pronuncia di minacce non solo verbali o vie di fatto. Utilizzo e trasmissione di immagini, dati o materiali osceni o indecenti e lesivi dell'integrità della persona.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg.	Consiglio d'Istituto
6) Mancanze commesse durante le sessioni di esame		Commissione d'Esame
7) Utilizzo del telefonino e/o mancato rispetto delle regole di utilizzo dei dispositivi tecnologici.	Sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto all'art. 28 comma 6. Qualora l'utilizzo degli apparecchi violi la dignità e la riservatezza di persone eventualmente riprese, nonché la normativa vigente in materia, il dirigente d'Istituto, fatte salve le prerogative dell'autorità giudiziaria, disporrà l'eventuale cautelativo allontanamento dello studente dalla classe, previa comunicazione alla famiglia, e l'immediata convocazione del CdC per l'adozione delle opportune sanzioni disciplinari, a seconda della gravità dell'episodio rilevato.	Docente / Dirigente Scolastico

GRIGLIA SANZIONI DISCIPLINARI

(SOSTITUISCE la griglia di valutazione del comportamento SOLO in caso di sanzioni disciplinari)

<i>SANZIONE DISCIPLINARE</i>	<i>VOTO di CONDOTTA</i>
Esclusione dallo scrutinio finale	NESSUNO
Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni	DA DUE A CINQUE
Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 2 giorni ma inferiore o uguale a 15 giorni	SEI
Più di tre note disciplinari e/o sospensione fino a due giorni	SETTE
Tre note disciplinari	OTTO
VOTO DI CONDOTTA /10	

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente

alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (*GU n. 293 del 18/12/2007*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in

attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

Art. 5 (Impugnazioni).

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La

decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Oggetto: Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.

Facendo seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, riguardante il primo ciclo di istruzione, con la presente circolare si dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico.

Tale intervento appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche. Sull'argomento sono sempre più numerosi gli studi, così come risulta una sempre maggiore attenzione da parte degli organismi internazionali e delle istituzioni sanitarie sulla necessità di adottare politiche in grado di contrastare i preoccupanti fenomeni che tali ricerche mettono in luce.

In proposito, appare utile richiamare uno studio dell'OCSE condotto nel 2024, "From decline to revival: Policies to unlock human capital and productivity", i cui risultati evidenziano gli effetti negativi dell'uso di smartphone e social media sul rendimento scolastico. L'OCSE ritiene quindi necessario adottare programmi per un uso responsabile di Internet e riforme delle politiche educative che potrebbero attenuare tali effetti, contrastando il calo del livello degli apprendimenti, rilevabile dai punteggi PISA e in parte imputabile proprio all'uso improprio delle tecnologie digitali, e favorendo la crescita del capitale umano.

Similmente, l'Organizzazione mondiale della sanità, in base ai risultati del Rapporto denominato "A focus on adolescent social media use and gaming in Europe, central Asia and Canada" (2024), ha evidenziato come l'uso problematico dei social media tra gli adolescenti abbia subito un notevole incremento, con significativa diffusione di fenomeni di dipendenza quali l'incapacità di controllare l'uso degli smartphone, sintomi da astinenza e il trascurare altre attività con conseguenze negative sulla vita quotidiana.

Anche l'Istituto Superiore di Sanità afferma che, tra le dipendenze comportamentali, l'uso problematico dello smartphone colpisce oltre il 25% degli adolescenti, con effetti negativi su sonno, concentrazione e relazioni, e, nel Rapporto ISTISAN 23253, evidenzia che, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni, la dipendenza dai social media è associata a un peggiore rendimento scolastico rispetto a chi non ne è dipendente.

Sulla base di tali evidenze, sono sempre più numerosi i Paesi che, nell'ottica di migliorare i processi di apprendimento e di ridurre il tempo complessivo di connessione dei giovani alla rete, hanno introdotto o stanno introducendo misure per limitare, e in diversi casi proibire del tutto, l'uso dello smartphone in ambito scolastico, rivedendone anche i parametri di impiego nelle diverse forme di didattica digitale. A tal proposito ho presentato in occasione della riunione del Consiglio Istruzione della UE del 12 maggio scorso la richiesta alla Commissione europea di elaborare una proposta volta a adottare una raccomandazione da parte del Consiglio che dia priorità al benessere e allo sviluppo cognitivo degli studenti attraverso un utilizzo appropriato delle tecnologie, vietando l'uso degli smartphone a scuola. Tale richiesta ha ottenuto un ampio riscontro da parte di numerosi altri Paesi membri della UE.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, le istituzioni scolastiche provvederanno, pertanto, ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto. È rimessa all'autonomia scolastica l'individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione.

Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli

alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. Analogamente, l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.

Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa. Sotto tale profilo, le istituzioni scolastiche avranno cura di sfruttare in maniera ottimale le potenzialità degli strumenti digitali, ormai largamente diffusi in ambito scolastico grazie ai notevoli investimenti avviati negli scorsi anni, per migliorare la qualità degli insegnamenti e favorire l'apprendimento.

Appare infine utile evidenziare che l'attuazione del divieto generalizzato dell'impiego del telefono cellulare non esaurisce il fondamentale ruolo che la scuola è chiamata a svolgere per assicurare il benessere psicofisico e la crescita dei nostri studenti. È necessario, infatti, rafforzare le azioni finalizzate a educare all'uso responsabile e consapevole dello smartphone e degli altri strumenti digitali. Notevole attenzione andrà anche dedicata alle tematiche connesse alla diffusione dell'Intelligenza Artificiale, ivi inclusi i suoi impieghi nelle attività didattiche e nei processi di apprendimento, al fine di promuoverne un uso efficace.

Per tali finalità, occorre fare particolare riferimento a quanto disposto dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183. Grato per la collaborazione.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da VALDITARA
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO